



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 24241 dell'anno 2020 vertente

tra

Parte_1 (p.iva *P.IVA_1*), in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cosseria n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Spatola e Giorgia Ippoliti che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti

attrice

e

Controparte_1
[...] (cod.fisc. *P.IVA_2* e p.iva *P.IVA_3*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via San Damaso n. 13 presso la propria sede legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gagliardi che la rappresenta e difende in forza procura in atti

convenuta

oggetto: contratto di erogazione servizi

CONCLUSIONI

Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 10 giugno 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:

per parte attrice:

"La società attrice ... precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi ivi integralmente riportate e trascritte ..."

["Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in accoglimento integrale delle domande formulate con il presente atto:

a) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la violazione, da parte di Controparte_1 del termine essenziale, pattuito dalle parti, nel contratto sottoscritto, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, previa declaratoria di risoluzione di diritto del suddetto negozio giuridico, condannare l'CP_1 a restituire la somma di € 116.800,00 oltre IVA, oltre interessi legali e moratori a decorrere dalla scadenza (30 giugno 2014) sino al saldo, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da rimettersi, anche in via equitativa, al Giudicante, ovvero nella diversa minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;

b) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nell'ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto sub a), accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, previa declaratoria di risoluzione di diritto del suddetto negozio giuridico, ex art. 1453 c.c., condannare l'CP_1 a restituire la somma di € 116.800,00 oltre IVA, oltre interessi legali e moratori a decorrere dalla scadenza (30 giugno 2014) sino al saldo, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da rimettersi, anche in via equitativa, al Giudicante, ovvero nella diversa minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;

c) IN OGNI CASO, SEMPRE NEL MERITO, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta, per tutti per tutti i motivi di cui al presente atto, da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti e, per l'effetto, condannare l'CP_1 risarcimento dei danni subiti e

subendi in favore dell'odierna attrice da rimettersi, anche in via equitativa, al Giudicante.

Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”]

per parte convenuta:

“Il sottoscritto avv. Luca Gagliardi, difensore e procuratore della
a Controparte_1

[...] ... precisa le proprie conclusioni chiedendo che il Tribunale adito voglia così provvedere:

...

Nel merito:

1.- respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, dichiarando che la CP_1 ha effettivamente eseguito la prestazione di cui alle fatture n.5 e n. 29 del 2013 e per tale prestazione è stata giustamente retribuita.

2) Accertare che la Controparte_2 ha agito violando il canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, consapevole dell'infondatezza della pretesa azionata e quindi condannarla al pagamento ex art. 96 comma uno al risarcimento dei danni provocati che si chiede vengano liquidati d'ufficio; ex art. 96 comma tre al pagamento, a favore della CP_1, di una somma equitativamente determinata.

3) Condannare sempre e comunque la società attrice al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.

FATTI DI CAUSA

1. - Con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2020 la Pt_1 Parte_1 (di seguito anche Parte_1 per brevità), già Parte_2, ha citato in giudizio davanti a questo Tribunale la [...]

Controparte_1
(di seguito anche CP_1 per brevità) esponendo che:

- con contratto sottoscritto in data 19 dicembre 2012 la [...]

Parte_2 (ora *Parte_1* aveva conferito all' *CP_1* l'incarico di verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali dei consorziati della società attrice per gli anni 2012 e 2013, nonché di predisposizione e creazione di un database con i dati dei fabbricati e dei terreni agricoli dei suddetti consorziati e ciò al fine, da un lato, di poter evadere, in tempi efficienti, le richieste degli associati volte al calcolo dell'IMU (per le annualità indicate) e, dall'altro lato, di strutturare una migliore e più efficiente organizzazione che portasse alla promozione dell'attività agricola;

- a fronte della suddetta attività, *Parte_1* dietro presentazione di fattura, avrebbe corrisposto un importo complessivo netto di € 116.800,00 oltre IVA;

- nel suddetto negozio giuridico, inoltre, le parti avevano stabilito il termine essenziale del 30 giugno 2014, entro il quale la prestazione affidata ad *CP_1* doveva essere completata;

- avendo *CP_1* emesso fatture su prestazioni poi scopertesì inesistenti *Parte_1* aveva corrisposto quanto dovuto, mentre la convenuta si era resa gravemente inadempiente alla propria obbligazione (sia intermedia che finale) non eseguita nel termine stabilito;

- nonostante i ripetuti solleciti dell'attrice, volti, dapprima, all'adempimento, ancorché tardivo e, poi, ad ottenere la restituzione delle somme ingiustamente incassate da *CP_1*, quest'ultima non aveva in alcun modo ottemperato.

Tutto ciò esposto in punto di fatto la *Parte_1* ha denunciato il mancato rispetto del termine essenziale pattuito dalle parti ai sensi dell'art. 1457 c.c. e, in subordine, il grave inadempimento di *CP_1* alle obbligazioni assunte e, in ogni caso, la violazione da parte della convenuta degli obblighi di buona fede contrattuale per aver emesso fatture del tutto illegittime (poiché fondate su prestazioni mai eseguite) e per aver incassato gli importi corrisposti dall'attrice (116.800,00 euro oltre IVA) ignorando le richieste di adempimento e di restituzione.

La **Parte_1** ha chiesto, quindi, di pronunciare la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. o, in subordine, la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato *inter partes* per grave inadempimento della convenuta e, conseguentemente, di condannare **CP_1** a restituire la somma di € 116.800,00 oltre IVA ed interessi legali e moratori a decorrere dalla scadenza (30 giugno 2014) sino al saldo, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi da determinare in via equitativa anche quale conseguenza della violazione degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta.

2. - Con comparsa depositata in data 16 luglio 2020 si è costituita in giudizio **CP_1**, la quale ha contestato tutte le domande avversarie.

A supporto delle proprie difese la convenuta in punto di fatto ha precisato che:

- le cariche di presidente del Consiglio di Amministrazione e di direttore generale dell' **CP_1**, dal 2008 al 2013, erano state rivestite rispettivamente dal signor **CP_3** e dal signor **[...]** **CP_4**, odierno liquidatore della società attrice, di cui era stato anche amministratore unico almeno nel periodo relativo ai fatti oggetto di causa;

- in data 27 luglio 2013 era stato eletto un nuovo CdA ed un nuovo presidente dell' **CP_1**, che avevano avuto difficoltà a farsi consegnare dal **CP_3** e dal **CP_4** tutta la documentazione societaria;

- fra i documenti consegnati al nuovo *management* dal **CP_4** nella qualità di D.G. uscente dell' **CP_1**, mancava la scrittura privata posta a base del presente giudizio;

- al contrario le due fatture rispettivamente del 28/01/2013 (fattura n. 5) e del 03/06/2013 (fattura n. 29), aventi come oggetto della prestazione fornita il Servizio di verifica documentale e la Fornitura del Database, erano state regolarmente emesse e trasmesse dal DG di **CP_1**, **CP_4**, ed accettate dallo stesso **CP_4** in qualità di AU di **Parte_1** senza che ci fosse un riferimento alla scrittura privata o a una scadenza/termine essenziale;

- il **CP_4**, che almeno in quell'occasione avrebbe dovuto eccepire, ove non fosse stata eseguita la prestazione posta a base dell'emissione delle fatture, l'inadempimento contrattuale, aveva effettuato il pagamento a saldo delle fatture con bonifici pervenuti in data 19, 20 e 21 febbraio 2014 per un totale di € 104.038 e in data 4 marzo 2014 per € 29.000;

- il fatto che l'**CP_1** avesse correttamente eseguito le prestazioni descritte nelle suddette fatture era provato documentalmente dalla circostanza che **CP_4**, nella qualità di A.U. dell'**Parte_1** aveva richiesto giudizialmente ad altra società, la Caa Acli s.r.l. (centro di assistenza agricola delle **Pt_2** che svolge la sua attività nel settore della formazione, conservazione e invio dei fascicoli agricoli) il pagamento per aver costituito, aggiornato e conservato, giusto contratto sottoscritto nel 2011, i fascicoli aziendali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Ciò precisato la società convenuta ha quindi eccepito che:

- la scrittura privata posta a fondamento delle domande proposte dall'attrice non risultava tra i documenti consegnati al subentrante CdA dal **CP_4** e comunque era priva di un numero di protocollo interno a **CP_1** e di elementi probanti la certezza della data di sottoscrizione;

- tale scrittura doveva ritenersi non veritiera perché: 1) il termine perentorio ivi indicato era tale da rendere inutili i servizi richiesti all'**CP_1** che avrebbero dovuto essere effettuati entro i mesi di maggio degli anni 2012 e 2013, data di scadenza del deposito dei fascicoli aziendali presso Agea; 2) erano state previste prestazioni (oltre quelle effettivamente compiute e indicate nella descrizione delle fatture) che la società convenuta non poteva svolgere in quanto non abilitata all'accesso al sistema informatico ministeriale Sian;

- le prestazioni indicate nelle fatture (Servizi di verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali anno 2012 e 2013 Fornitura data base associati per predisposizione dichiarazione IMU fabbricati rurali e terreni) erano totalmente diverse, per modi e

tempi di effettuazione, da quelle oggetto del contratto azionato da controparte;

- il mancato adempimento del contratto, ove lo stesso fosse esistente e valido, era imputabile al solo comportamento dolosamente omissivo del **CP_3** (già presidente del CdA) e del **CP_4** (già direttore generale), che non avevano provveduto ad effettuare la prestazione e comunque avevano omesso durante il passaggio delle consegne e in pendenza di un termine essenziale ancora a scadere, di notificare i nuovi organi amministrativi dell' **CP_1** esponendola al rischio, poi verificatosi, di un'azione legale.

La società convenuta ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dall' **Parte_1** e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L' **CP_1** ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa **CP_3** [...] e **CP_4** per essere da questi manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza.

3. - Respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi indicati da parte convenuta e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente *ratione temporis*), la causa è stata istruita in via documentale con diniego delle prove orali richieste dalla convenuta.

La causa è stata più volte rinviata per il trasferimento ad altro ufficio del giudice originariamente designato, finché con decreto presidenziale del 9 gennaio 2025 è stata definitivamente assegnata a questo giudice che ha fissato l'udienza del 10 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Le domande proposte da **Parte_1** sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.

1.1 - E' bene premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Nel caso di specie l'attrice ha adeguatamente documentato la fonte del suo diritto avendo prodotto la scrittura privata datata 19 dicembre 2012, rubricata "contratto di erogazione servizi" (doc. 1), con la quale la **Parte_2** (ora **Parte_1**, società consortile di servizi che si occupa per conto dei propri assistiti della costituzione dei fascicoli aziendali per la presentazione di domande di contributi agricoli e di servizi fiscali, quali le dichiarazioni IMU per fabbricati rurali e terreni, ha affidato ad **CP_1** i servizi per la verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali dei propri assistiti per gli anni 2012 e 2013, nonché il servizio per la predisposizione e la fornitura di un database che contenga i dati dei terreni agricoli e dei fabbricati degli assistiti, ricavati dagli stessi fascicoli aziendali, necessari per la dichiarazione IMU degli assistiti. Il corrispettivo per i servizi affidati all'odierna convenuta è stato determinato, all'art. 3 del contratto, nell'importo complessivo di euro 116.800,00 oltre IVA da pagare dietro emissioni di fatture. Nel successivo art. 4 (rubricato "scadenza intervento") è stato inoltre pattuito che "l'intervento dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2014".

La scrittura negoziale risulta regolarmente sottoscritta da entrambe le società contraenti in persona dei rispettivi legali

rappresentanti ovvero da **CP_3** all'epoca presidente di **CP_1**, e da **CP_4**, all'epoca presidente di **Parte_2**
[...]

La convenuta, **CP_1**, non ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte, unitamente al timbro della società, dal sig. **CP_3** su ciascuna pagina ed in calce alla scrittura contrattuale, ma si è limitata ad eccepire che il contratto in esame è privo di un numero di protocollo interno ad **CP_1** e non è mai stato consegnato al nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo Presidente della stessa società eletti nel luglio del 2013.

Al riguardo è bene precisare che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo, ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione (cfr. tra le tante Cass. 6 febbraio 2002 n. 1591 e Cass. 1 luglio 2002 n. 9543).

Nel caso di specie le allegazioni difensive di parte convenuta non sono idonee a determinare il disconoscimento previsto dall'art. 214 primo comma c.p.c. e, di conseguenza, l'autenticità delle firme a nome di **CP_3** apposte sulla scrittura in esame si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., sicché non può essere revocato in dubbio l'avvenuto perfezionamento del "contratto di erogazione servizi" datato 19 dicembre 2012.

La mancanza di un numero di protocollo interno e la mancata segnalazione del contratto al momento del passaggio di consegne al nuovo organo amministrativo non rilevano neanche sotto il profilo della validità del contratto, trattandosi di circostanze che riguardano i rapporti interni alla compagine della società qui convenuta e che, al più, possono rilevare per la questione - estranea al presente giudizio - concernente l'eventuale responsabilità degli organi che hanno agito in nome e/o per conto dell' **CP_1**.

Del tutto prive di pregio giuridico sono anche le successive difese svolte dalla convenuta, la quale ha altresì prospettato una nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, eccependo che: 1) il

termine del 30 giugno 2014 previsto per l'ultimazione delle prestazioni sarebbe tale da rendere inutili i servizi richiesti all' **CP_1** che avrebbero dovuto essere effettuati entro i mesi di maggio degli anni 2012 e 2013, data di scadenza del deposito dei fascicoli aziendali presso Agea; 2) la società convenuta non poteva svolgere i servizi richiesti in quanto non abilitata all'accesso al sistema informatico ministeriale Sian.

Sotto il primo profilo è sufficiente evidenziare che il 30 giugno 2014 è il termine ultimo, verosimilmente riferito al completamento di tutti i servizi affidati alla convenuta ed in particolare alla fornitura di un data base per le dichiarazioni IMU sui fabbricati rurali e terreni degli assistiti del cliente, ma ciò non esclude l'obbligo di **CP_1** di svolgere l'attività di verifica documentale e controllo dei fascicoli aziendali sin da subito e comunque in tempo utile per consentire al cliente la tempestiva presentazione di eventuali pratiche per le quali erano previsti termini di scadenza (intermedi) precedenti al 30 giugno 2014.

L'inabilitazione all'accesso al sistema informatico ministeriale Sian di per sé non esclude la possibilità di accedere in altro modo ai fascicoli aziendali (eventualmente anche ai fascicoli in formato cartaceo) e, in ogni caso, l'asserita impossibilità della convenuta di svolgere i servizi richiesti da controparte è palesemente smentita dalle stesse difese di **CP_1**, la quale sostiene (pur non avendone dato prova) di aver svolto le attività descritte nelle due fatture versate in atti da entrambe le parti: la fattura n. 5 del 28/1/2013, nella quale si fa espresso riferimento *"ai servizi di verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali anno 2012"* e la fattura n. 29 del 3/6/2013, nella quale analogamente si fa riferimento *"ai servizi di verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali anno 2013"*. Dunque, per stessa ammissione della convenuta, quest'ultima avrebbe avuto modo di accedere ai fascicoli aziendali sia nel 2012 che nel 2013 per effettuare le attività di verifica documentale a lei commissionate.

Nella fattura n. 29 del 3/6/2013, oltre all'attività di *"verifica documentale e controllo sui fascicoli aziendali anno 2013"*, è

indicata anche l'attività di *"fornitura data base associati per predisposizione dichiarazione IMU fabbricati rurali e terreni"*.

Quindi, diversamente da quanto affermato dalla convenuta le prestazioni descritte nelle due fatture sopra menzionate non sono diverse da quelle oggetto del contratto per cui è causa, ma, al contrario, corrispondono puntualmente ai servizi commissionati con la scrittura del 19 dicembre 2012. Ed infatti all'art. 1.1 di detta scrittura si legge testualmente: *"Oggetto dell'intervento sono: 1) Servizi di verifica documentale e controllo dei fascicoli aziendali dell'anno 2012 degli assistiti del cliente; 2) Servizi di verifica documentale e controllo dei fascicoli aziendali dell'anno 2013 degli assistiti del cliente e fornitura di un data base per le dichiarazioni imu sui fabbricati rurali e terreni degli assistiti del cliente"*. Del resto la somma degli importi indicati nella fattura n. 5/2013 e nella fattura n. 29/2013, pari rispettivamente ad euro 45.800,00 oltre IVA ed ad euro 71.000,00 oltre iva, coincide esattamente con l'importo di euro 116.800,00 indicato nell'art. 3 del contratto quale corrispettivo pattuito per i servizi commissionati ad **CP_1**.

Una volta accertata la piena validità ed efficacia del contratto stipulato con la scrittura datata 19 dicembre 2012 si deve ritenere che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio concernente la fonte negoziale del diritto vantato nei confronti di **CP_1** per i servizi commissionati a quest'ultima.

Al contrario **CP_1**, quale debitore convenuto, non ha provato il fatto estintivo del credito originariamente vantato da **Parte_1**.

Ed invero l'avvenuto adempimento di tutti i servizi previsti nel contratto oggetto di causa non può essere desunto *sic et simpliciter* dai pagamenti che, per quanto concordemente riferito dalle parti, sono stati effettuati da **Parte_1** a saldo delle due fatture sopra menzionate, non potendosi escludere che detti pagamenti siano avvenuti in via anticipata in attesa del completamento dei servizi ovvero per mero errore e ciò anche in considerazione dei molteplici rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.

La prova dell'adempimento non può essere rinvenuta neanche nella circostanza, documentata dalla convenuta (doc. 7), che Parte_1 ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di CAA Accli s.r.l. per le prestazioni svolte in favore di quest'ultima (e segnatamente la gestione delle attività di costituzione, aggiornamento, conservazione e custodia dei fascicoli aziendali per gli anni 2012, 2013 e 2014), non essendo stato in alcun modo dimostrato il collegamento tra tali prestazioni e quelle oggetto del contratto per cui è causa.

La carenza delle prove documentali sopra esaminate non è stata supplita neanche attraverso adeguate prove orali. Ed infatti, come già statuito con l'ordinanza del 20 maggio 2021, la prova per testi e per interpello richiesta dalla società convenuta con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. deve ritenersi inammissibile, in quanto i capitoli formulati sono in gran parte generici e temporalmente indeterminati (in palese violazione di quanto prescritto dagli artt. 230 e 244 c.p.c.) o attengono a circostanze da provare in via documentale. In ogni caso i capitoli articolati non riguardano l'esecuzione delle prestazioni oggetto di causa e, dunque, non sono concludenti ai fini della decisione.

1.2 - Non essendovi, quindi, prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta, né della sussistenza di altre circostanze impeditive o estintive della pretesa attorea, il contratto stipulato *inter partes* deve ritenersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c. per effetto del mancato rispetto del termine fissato al 30 giugno 2014. La natura essenziale di detto termine, affermata da parte attrice, non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta. Del resto la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo può essere desunta non soltanto dalle inequivoche espressioni utilizzate nel contratto - laddove all'art. 4, non a caso rubricato "*scadenza intervento*", è stato espressamente previsto che "*L'intervento dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2014*" - ma anche dall'oggetto delle prestazioni, essendo stata prevista un'attività di controllo e di verifica riferita agli anni

2012 e 2013 che, dunque, doveva necessariamente esaurirsi entro il semestre successivo a quest'ultima annualità.

1.3 - Rimane quindi assorbita la domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice.

1.4 - La condotta tenuta dalla convenuta risulta altresì contraria ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., avendo la stessa emesso e incassato fatture in assenza di prova dell'effettivo adempimento delle prestazioni contrattuali e omesso di fornire chiarimenti o di offrire tempestivamente un adempimento comunque utile a limitare il pregiudizio dell'altra parte.

1.5 - In conseguenza della risoluzione operano gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c. Sussiste, quindi, l'obbligo della convenuta di restituire quanto ricevuto a titolo di corrispettivo ovvero la somma complessiva di euro 116.800,00 oltre IVA pari ad euro 141.328,00. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale di risoluzione (cfr. in tal senso Cass. ordinanza n. 6911 del 20/03/2018 e Cass. 14/09/2004 n. 18518).

1.6 - Va invece respinta la domanda risarcitoria proposta da [...] **Pt_1**, la quale non ha specificamente indicato, né tanto meno ha dimostrato i danni conseguenti all'inadempimento e alla violazione degli obblighi di buona fede da parte della convenuta.

D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).

1.7 - In conclusione, **CP_1** deve essere condannata a pagare in favore di **Parte_1** la somma di euro 141.328,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

2.1 - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 con distrazione in favore dei difensori di parte attrice che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatari.

2.2 - Vanno inoltre respinte le domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. reciprocamente proposte dalla convenuta e dall'attrice (che ne ha fatto richiesta con la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. deducendo, a sua volta, la malafede processuale di controparte), difettando i presupposti per l'affermazione di responsabilità ai sensi della citata norma per l'assorbente rilievo che il risarcimento per lite temeraria può essere riconosciuto e liquidato solo se la parte totalmente vittoriosa deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno di natura extraprocessuale - non ricompreso quindi nella liquidazione delle spese di lite - che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte e che non sia risarcibile, sul piano economico, attraverso la rifusione delle spese di lite (Cass. 6637/1992; Cass. 1200/1998; Cass. 2389/1999; Cass. 3941/02) nonché, la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo), cioè della consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass 24645/2007; Cass. 21393/2005; Cass. 7583/2004).

2.3 - Da ultimo va disattesa la richiesta formulata dalla convenuta con le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. finalizzata al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. e alla cancellazione delle seguenti espressioni, ritenute offensive, contenute a pag. 14 della memoria conclusionale di controparte: *"è emersa in modo incontrovertibile la malafede processuale che ha connotato la condotta della convenuta. Quest'ultima, infatti, ha cercato di trarre in inganno il Giudicante...arrivando a sostenere tutto e il*

*contrario di tutto pur di sottrarsi alle proprie responsabilità". A ben vedere le espressioni utilizzate dall' **Parte_1** non appaiono all'evidenza lesive della onorabilità della convenuta e del suo difensore e la prospettazione valutativa di parte attrice circa la malafede processuale di controparte è stata fatta in funzione dell'esercizio del diritto di difesa e segnatamente della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. sia pure rivelatasi infondata.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c. del contratto di erogazione servizi stipulato tra le due parti in causa in data 19 dicembre 2012 e, per l'effetto, condanna **Controparte_1** **[...]** a restituire ad **[...]** **Parte_1** la somma di euro 141.328,00, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- accerta l'inadempimento e la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta;
- respinge la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice per l'inadempimento e la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale da parte della convenuta;
- condanna **Controparte_1** **[...]** a rifondere ad **[...]** **Parte_1** le spese processuali, liquidate in complessivi euro 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distarre in favore dei difensori dell'attrice;
- respinge le domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. reciprocamente proposte dalle parti;
- respinge le richieste di cancellazione e risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. formulate dalla convenuta in relazione alle

espressioni contenute a pag. 14 della memoria conclusionale
di parte attrice e riportate in motivazione.

Roma, lì 26 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Giuseppe Russo